

COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

C.C. N. 53 del 26-09-2012**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **19:45**, in questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione.

Eseguito l'appello risulta:

SBICEGO AUGUSTO	P	DAL BELLO FEDERICO	P
ROMANATO CARMEN	P	TARGA BERTILLA	P
ZAMARCO MANUELA	P	TRIVELLATO ENZO	P
SIVIERO BERTILLA	P		

(P)resenti n. 7, (A)ssenti n. 0

E' presente al tavolo consiliare l'Assessore esterno sig. Egidio Zanovello.

Assiste il Segretario Comunale TRIVELLATO SANDRA.

Il Presidente Signor SBICEGO AUGUSTO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto indicato.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

ZAMARCO MANUELA
DAL BELLO FEDERICO
TRIVELLATO ENZO

Il Sindaco dà lettura della seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

ATTESO CHE la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data odierna, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- a. l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b. l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c. l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

ATTESO che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

VISTO inoltre il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012, con il quale è stato da ultimo prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che, in virtù di detta ulteriore proroga, anche il termine ultimo per la definizione delle aliquote IMU e detrazioni IMU è slittato implicitamente al 31 ottobre 2012, come chiarito in via interpretativa anche da fonti ministeriali, ma che peraltro è necessario intervenire in questa sede ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) concede ai comuni una limitata facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

RICORDATO CHE:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria;

VISTE le stime definitive del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, pubblicata sul sito della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze € 81.007,00=

B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune € 280.672,00=

C) Totale gettito IMU comune (A+B) € 361.679,00=

Variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali per complessivi € – 235.336,00=, compreso il taglio aggiuntivo di risorse ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201/2011 (Legge n. 214/2011 cd. "Salva Italia") quantificato in € 43.000,00=; a questo, peraltro, si dovrà aggiungere una nuova decurtazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 (Legge n. 135/2012 cd. "Spending Review bis") che, in attesa del provvedimento di riparto definitivo da adottarsi con DM entro il 15/10/2012, è stimato in circa € 24.215,00=, secondo i criteri di calcolo indicati dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali;

PRESO ATTO che le stime del gettito IMU ad aliquota base (per la quota di spettanza del Comune) rese note dal MEF (€ 361.679,00=) presentano differenze rispetto alle stime calcolate sulla banca dati dei contribuenti dell'Ente, che risultano inferiori (€ 342.000,00=);

DATO ATTO che, in conseguenza dei pesantissimi tagli al Fondo Sperimentale di Riequilibrio così come sopra quantificati, risulta ineludibile la necessità di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, assicurando un maggior gettito IMU rispetto alle aliquote di base;

PRECISATO che sono state effettuate diverse simulazioni al fine di ottenere una stima quanto più accurata del gettito IMU che assicurasse il minore impatto possibile sui contribuenti, mirando al perseguimento di un criterio equitativo e solidaristico di ripartizione del maggior carico fiscale sulla cittadinanza, e ritenuto che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base di **0,18** punti percentuali su tutte le categorie di immobili soggette a tassazione IMU (ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale), e precisamente:

- ✓ aliquota dello **0,58%** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- ✓ aliquota dello **0,2%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ✓ aliquota dello **0,94%** per tutti gli altri immobili;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli

enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

1. di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

- ✓ aumento dell'aliquota di base dell'abitazione principale di 0,18 punti percentuali;
- ✓ aumento dell'aliquota di base di 0,18 punti percentuali per tutti gli altri immobili;
- ✓ aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli che si conservano agli atti, del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

DOPO discussione sull'argomento, di cui si riportano i contenuti essenziali nell'allegato verbale di seduta (vedi ALLEGATO A);

CON VOTI FAVOREVOLI 5 – CONTRARI 2 (Targa, Trivellato) – ASTENUTI 0 su n. 7 consiglieri presenti in aula e votanti, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

di fare propria la suesposta proposta di deliberazione nel suo testo integrale, ovvero senza modificazioni nè integrazioni.

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente

CON VOTI FAVOREVOLI 5 – CONTRARI 2 (Targa, Trivellato) – ASTENUTI 0 su n. 7 consiglieri presenti in aula e votanti, accertati con l'ausilio degli scrutatori e proclamati dal Sindaco-Presidente

DELIBERA

di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2012.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato;
- In ordine alla regolarità tecnica della sujestesa proposta con i limiti relativi alle proprie competenze e conoscenze normative:

ESPRIME

il seguente parere: Favorevole

Data 21-09-2012

Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

- Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Esaminata la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra menzionato:

ESPRIME

in ordine alla regolarità contabile della sujestesa proposta il seguente parere: Favorevole

Data 21-09-2012

Il Responsabile del servizio
F.to LORENZETTO ZENO

Letto approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to SBICEGO AUGUSTO

Il Segretario Comunale
F.to TRIVELLATO SANDRA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Addì _____

Il Responsabile di Segreteria
LORENZETTO ZENO

Reg. P. A. n. _____

QUESTA DELIBERAZIONE

viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08-10-2012 al
23-10-2012 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Addì 08-10-2012

Il Responsabile di Segreteria
F.to LORENZETTO ZENO

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 34, comma 3, del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Addì _____

Il Responsabile di Segreteria
TRIVELLATO SANDRA